



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO E DI PRIMA ASSISTENZA PER FARE FRONTE A BISOGNI PRIMARI, QUALI ACCOGLIENZA NOTTURNA E MENSA SOCIALE GRATUITA

(Esito procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della L.R. Toscana n. 65/2020)

L'anno _____ (____), il giorno _____ (____) del mese di _____

TRA

la **Società della Salute Area Pratese**, con sede legale a Prato, in Piazza del Comune, 2 e sede operativa in Via Roma, 101, 59100 Prato, - C.F. e Partita IVA 01975410976, rappresentata nella persona della **dott.ssa Lorena Paganelli**, nata a _____ il _____, - C.F. _____, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Area Pratese, domiciliata per la carica presso la sede legale della SdS Area Pratese (nel prosieguo denominata "SdS");

il **Comune di Prato**, con sede in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato - C.F. 84006890481 - P.IVA 00337360978, rappresentato nella persona della **dott.ssa Valentina Sardi**, nata a _____ il _____, - C.F. _____, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, domiciliata per la carica presso la sede legale del Comune di Prato (nel prosieguo denominato "Comune");

l'**Associazione "Giorgio La Pira" ODV**, con sede in _____ (____), Via _____, _____ - C.F. _____, nella persona della sig.ra _____, nata a _____ (____) il _____ - C.F. _____, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante (Presidente pro-tempore) dell'Associazione "Giorgio La Pira" ODV (nel prosieguo denominata Soggetto Partner);

VISTA la Legge n. 328 del 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", secondo cui gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, «riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» e «valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità»;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la Legge n. 41 del 2005 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*";

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art 55 del Codice Terzo Settore, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 31 marzo 2021, n. 72, recante le “*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore*”;

VISTA la Legge della Regione Toscana del 22 luglio 2020, n. 65, recante “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano*”;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini, approvato con Delibera Assemblea SdS n. 23/2013, così come modificato con Delibera Assemblea SdS n. 8/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTE le Linee Guida del Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema e Quota Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “*Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*” che, tra l’altro, istituisce il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale con il quale si possono finanziare interventi e servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà e prevede, all’art. 13, comma 2, che i comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgano le seguenti funzioni:

- assicurino il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà;
- adottino atti di programmazione in attuazione dell’atto di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR);
- operino in stretto raccordo con gli enti del terzo Settore nell’attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;

CONSIDERATO:

che la pianificazione per il contrasto alla povertà prevede interventi finanziati attraverso la cosiddetta Quota Servizi (interventi collegati al supporto del R.E.I. e del Reddito di cittadinanza) e della Quota Senza Dimora (supporto a persone in stato di grave marginalità e soggetti privi di dimora);

che, ai sensi dell’art. 5 delle “*Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnerariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;

altresì, che detto istituto non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11, L. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

che, ai sensi dell’art. 55 del Dlgs 117/2017 e s.m.i., la co-progettazione è un istituto che mira alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

che il Codice del Terzo Settore sopra menzionato prevede modalità di co-progettazione e coinvolgimento del Terzo

Settore che possono essere attivate anche per il perseguimento degli obiettivi previsti dal “Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, individuando un soggetto con il quale convenzionarsi per la realizzazione delle attività progettuali previste che hanno carattere fortemente innovativo;

DATO ATTO:

che con Provvedimento del Direttore della Società della Salute n° 136 del 09/08/2022 veniva approvato e pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un Ente del Terzo Settore per la realizzazione di attività di pronto intervento e di prima assistenza volte al rafforzamento di servizi a bassa soglia quali accoglienza notturna e mensa sociale gratuita, mediante attivazione di coprogettazione e successiva stipula di convenzione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

che con Provvedimento del Direttore della Società della Salute n° 162 DEL 19/09/2022 veniva ammesso alla co-progettazione l’Associazione “Giorgio La Pira” ODV”, con la proposta progettuale dal titolo “**Mensa sociale e accoglienza notturna**”;

EVIDENZIATO:

che l’intervento previsto dall’avviso de quo è finalizzato a garantire risposta ai bisogni di base, con la consapevolezza della necessità di passare da servizi volti unicamente a rispondere all'emergenza a progettualità di più ampio respiro, caratterizzate dall'adozione di un sistema di offerta articolato ed adeguato alla molteplicità di esigenze espresse da individui diversi;

che le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- valorizzare le iniziative finalizzate a consolidare le buone pratiche di accoglienza, sostegno ed assistenza per persone in stato di grave marginalità, volte al soddisfacimento dei bisogni primari quali il sostentamento, l'accoglienza e l'orientamento, il riparo notturno, realizzate negli anni dai soggetti appartenenti al terzo settore;
- valorizzare il ruolo della cooperazione sociale;
- promuovere azioni in tema di contrasto dell'estrema povertà e del conseguente rischio di esclusione sociale;
- valorizzare gli obiettivi e le risorse del Fondo Povertà;

che l’Associazione “Giorgio La Pira” ODV è stata coinvolta al tavolo di coprogettazione e ha partecipato alla definizione dei contenuti e delle modalità operative per l’attuazione delle attività previste dall’avviso;

DATO ATTO che con Provvedimento del Direttore della Società della Salute n° _____ del _____ sono stati approvati i verbali del percorso di co-progettazione, il progetto dal titolo “Mensa sociale e accoglienza notturna” rimodulato, qui denominato “**documento di co-progettazione**”, il presente schema di convenzione e assunto il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € **303.649,40** a valere sulla presente convenzione;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Prato n. ____ del ____ si è provveduto alla destinazione del finanziamento di € **75.564,10** a valere sul Fondo Povertà quota servizi annualità 2018 al soggetto partner individuato con la procedura di co-progettazione di che trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, a conclusione di un procedimento di co- progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra Società della Salute Area Pratese (SdS), il Comune di Prato (Comune) e l’Associazione “Giorgio La Pira” ODV (Soggetto Partner), per la realizzazione di attività di pronto intervento e di prima assistenza per fare fronte a bisogni primari, quali accoglienza notturna e mensa sociale gratuita.

In particolare, le attività di che trattasi sono relative all’organizzazione e realizzazione del progetto dal titolo “**Mensa sociale e accoglienza notturna**”, presentato in fase preliminare al fine della partecipazione all’avviso pubblico pubblicato il giorno 11/08/2022 (rif. P.G. 8346 del 31/08/2022), così come rimodulato a seguito del percorso di co-progettazione (rif. P.G. 9533 del 05/10/2022).

ART. 2 - DURATA

La durata delle attività progettuali è prevista fino al 31 dicembre 2023. La presente convenzione, stipulata previa verifica con esito positivo dei controlli dei requisiti generali e speciali di partecipazione, scade pertanto il 31 dicembre 2023, salvo proroga per motivate e indifferibili urgenze, disposta dall'Amministrazione procedente, per il tempo strettamente necessario per consentire l'attivazione di una nuova procedura.

Ai fini dell'ammissibilità e rendicontazione della spesa, è ammessa attività progettuale avviata dal 1 aprile 2022.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE

Le attività e gli interventi oggetto della presente convenzione saranno realizzati all'interno del territorio del Comune di Prato, capoluogo cittadino con elevata presenza di persone senza dimora e in grave marginalità, in zona centrale e servita da mezzi pubblici di trasporto.

Nello specifico, l'ubicazione ove saranno svolte le attività progettuali di cui alla presente convenzione è la seguente:

- **accoglienza notturna:** via Roma, 99 – 59100 Prato, di proprietà del Comune di Prato concesso in comodato d'uso (rif. prot. 219623/2021 con scadenza 06/07/2023, ovvero alla data di completamento dei lavori di ristrutturazione di via Pacchiani);

- **mensa sociale gratuita:** via del Carmine, 18 – 59100 Prato, di proprietà della Parrocchia di S.Bartolomeo concesso in comodato gratuito.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari delle attività progettuali sono i soggetti in stato di povertà estrema; soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico, con particolare attenzione ai seguenti gruppi vulnerabili:

- a) soggetti senza dimora;
- b) soggetti in stato di forte disagio sociale ed economico;
- c) anziani in stato di disagio o a rischio di solitudine.

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE E COFINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto dal titolo “**Mensa sociale e accoglienza notturna**”, avente periodo di spesa 1 aprile 2022 – 31 dicembre 2023, ammonta ad € **568.563,50** (Eurocinquecentosessantottomilacinquecentosessantatre/50), di cui:

€ **189.350,00** (Eurocentoottantanovemilatrecentocinquanta/00) quale apporto del soggetto partner di volontari/mezzi/altre risorse in termini di cofinanziamento;

€ **379.213,50** (Eurotrecentosettantanovemiladuecentotredici/50) quale finanziamento per la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione a valere sulla “Quota Povertà Estrema” e “Quota Servizi” del Fondo Povertà. Il finanziamento suddetto è ripartito come segue:

IMPORTO	QUOTA FONDO POVERTA'	BILANCIO
€ 75.564,10	quota servizi annualità 2018	bilancio Comune di Prato
€ 123.235,90	quota servizi annualità 2019	bilancio SdS Area Pratese
€ 120.800,00	quota povertà estrema annualità 2020	bilancio SdS Area Pratese
€ 59.613,50	quota povertà estrema annualità 2021	bilancio SdS Area Pratese

Le risorse disponibili sono state programmate in coerenza con il “Piano regionale di contrasto alla povertà 2021-2023 della Regione Toscana (deliberazione Giunta regionale RT 557/2022) e con il “Programma Operativo Annuale 2022 della SdS Area Pratese (deliberazione di Assemblea 2/2022), nonché conformemente agli ambiti di azione definiti nelle “Linee Guida per l'Impiego della Quota Povertà Estrema” e “Linee Guida per l'Impiego della Quota Servizi” del Fondo Povertà e sono stati acquisiti i seguenti Codici Unici di Progetto:

- CUP spese associate alla Quota servizi Fondo povertà 2018: C91E18000100001;
- CUP spese associate alla Quota servizi Fondo povertà 2019: C31H20000120001;
- CUP spese associate alla Quota Povertà estrema Fondo povertà 2020: C31B21004800001;
- CUP spese associate alla Quota Povertà estrema Fondo povertà 2021: G61H21000030001.

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 sarà previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tramite erogazione di contributi ai sensi art. 12 ex Legge 241/1990 e del Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini, approvato con Delibera Assemblea SdS n. 23/2013, così come modificato con Delibera Assemblea Sds n. 8/2022.

Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi o risorse aggiuntive, dopo l'approvazione del finanziamento o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per incrementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione. L'importo ammesso a finanziamento potrà pertanto essere incrementato, con successivi atti, fino ad un massimo di un ulteriore 50% dell'importo concesso, sia per la eventuale prosecuzione delle attività di progetto da prorogare nel 2024, che per maggiori esigenze e necessità del progetto durante la sua attuazione, su richiesta motivata e documentata del soggetto attuatore.

La SdS Area Pratese e il Comune di Prato riconosceranno al soggetto partner individuato in seguito alla comparazione dei partecipanti e in esito alla coprogettazione, il costo sostenuto per la realizzazione delle attività, dietro presentazione di documenti giustificativi della spesa, senza alcun ricarico, o guadagno, o compenso forfettario, ossia:

- il rimborso completo del costo sostenuto per l'assicurazione dei volontari impiegati nell'attività;
- il rimborso di operatori, esperti, altri lavoratori essenziali alla realizzazione del progetto;
- il rimborso di eventuali costi sostenuti per la prevenzione e il contrasto dell'epidemia da Covid-19;
- il rimborso di spese di funzionamento e di gestione (es. acquisto/noleggio di attrezzature, locazione e manutenzione immobili (in quota parte), utenze, segreteria, etc.), in misura non superiore al 20% del totale del rendiconto presentato e ammesso;
- spese relative a generi alimentari, generi prima necessità;
- altre spese indicate nel progetto allegato.

Il soggetto partner individuato cofinanzia il progetto nella misura di € 189.350,00 attraverso l'attività gratuita e volontaria di associati e volontari che intervengono a titolo gratuito e/o con la messa a disposizione di strumenti/mezzi/materiali, sedi e immobili, con altre risorse reperite da donazioni o simili, o quant'altro emerso dal percorso di coprogettazione, come dettagliato nell'allegato "documento di co-progettazione".

E' ammessa la valorizzazione del personale volontario solo a titolo di cofinanziamento.

Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di personale dipendente applicano il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Le spese devono essere effettuate nel periodo di svolgimento delle attività progettuali e comunque all'interno del periodo 1 aprile 2022 - 31 dicembre 2023.

I relativi pagamenti saranno accettati se effettuati oltre il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 31 gennaio 2024, purché sia riportato nella causale il riferimento alla relativa spesa del periodo di validità della convenzione.

Non saranno ammessi a rendicontazione giustificativi privi della quietanza di pagamento o relativi a pagamenti effettuati in contanti.

In particolare: la quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento. Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba. ovvero dell'assegno con i quali è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto è necessario poterne desumere il numero di conto corrente e il suo intestatario (corrispondente al soggetto partner convenzionato).

La ricevuta bancaria del bonifico o della ri.ba. costituisce a tutti gli effetti giustificativo di pagamento ed è sostitutiva dell'evidenza di addebito in estratto conto.

Nel caso di pagamenti effettuati con carta di credito/bancomat, si deve fornire l'estratto conto mensile della carta relativo alla mensilità in cui è stata sostenuta la spesa rendicontata e/o l'estratto conto bancario con evidenza dell'addebito del saldo dell'estratto conto mensile di cui sopra.

I giustificativi di pagamento dovranno riportare obbligatoriamente nella causale: **"Progetto Mensa sociale e accoglienza notturna – Fondo Povertà – PON Inclusione"**.

I contributi saranno erogati a seguito di presentazione, da parte del soggetto partner, di apposita rendicontazione, da presentarsi secondo quanto stabilito in sede di coprogettazione e in linea con la normativa vigente, unitamente ad una relazione illustrativa conclusiva dell'attività svolta, soggetta a valutazione da parte dell'Amministrazione procedente, secondo quanto dettagliato nella presente convenzione sottoscritta tra la SdS Area Pratese, il Comune di Prato e il soggetto partner individuato.

L'erogazione del contributo avverrà in tranches, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione — solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto

eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare.

Qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta a titolo di compensazione in base alla convenzione.

Come previsto per le procedure di co-progettazione di servizi innovativi al fine del caricamento dei dati sulla piattaforma predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre a quanto sopra descritto, il soggetto partner dovrà anche produrre la seguente documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese rendicontate:

- prospetto riepilogativo dei costi sostenuti;
- relazione delle attività;
- prodotti realizzati;
- time-sheet delle singole risorse impiegate nelle operazioni, in relazione alle giornate indicate dal progetto;
- quant'altro previsto dal progetto o richiesto dall'autorità di gestione o dall'ente erogante il contributo.

Ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocinii, approvato con Delibera Assemblea SdS n. 23/2013, così come modificato con Delibera Assemblea Sds n. 8/2022, saranno rimborsate spese effettivamente sostenute e documentate analiticamente, secondo il principio dell'effettività delle stesse, e spese quantificate, in conformità al D.M. 72/2021, ai sensi della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La rendicontazione avviene secondo le modalità e i tempi previsti dall'accordo di cui alla Legge 241/1990, concluso all'esito del procedimento di co-progettazione.

ART. 6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO PARTNER

Il soggetto partner si impegna a far fronte ai seguenti obblighi:

- collaborare con SdS Area Pratese e/o Comune di Prato;
- rispettare le modalità di attuazione di cui all'avviso pubblico e di quanto inserito nella convenzione in seguito all'attività di coprogettazione;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dalla SdS Area Pratese e/o dal Comune di Prato;
- personale impiegato: verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. Ogni rapporto con il personale impegnato nella realizzazione del progetto è a totale carico e responsabilità del soggetto partner e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro di qualsiasi natura o genere con la SdS e con il Comune. Per ogni figura professionale dovrà essere documentata l'esperienza professionale nella realizzazione di interventi attinenti con le attività, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere. Il soggetto partner dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nelle attività, con indicazione del curriculum formativo e professionale. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, di sicurezza sui luoghi di lavoro, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresi i beneficiari delle attività, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la SdS Area Pratese e il Comune di Prato da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- il soggetto partner è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti addetti allo svolgimento delle attività oggetto della presente le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. Il soggetto partner è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi in dipendenza delle attività svolte;
- il soggetto partner è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e la SdS Area Pratese e il Comune di Prato sono sollevati da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività svolte nell'ambito della realizzazione della presente convenzione. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il soggetto convenzionato si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative e a inviarne copia alla SdS:

- RCT con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per annualità

ART. 10 - PAGAMENTI E CONTROLLI

La SdS/Comune si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo del finanziamento concesso. A tal fine si ribadisce la necessità di conservare la documentazione giustificativa di spesa.

La SdS e il Comune verificano i risultati del programma operativo e vigilano sulla realizzazione delle attività.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

L'erogazione del rimborso avverrà in tranches, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, unitamente a nota di debito, documenti giustificativi e relazione dell'attività svolta.

A conclusione del progetto, dovrà essere prodotta nota di debito e idonea rendicontazione finale, comprensiva del cofinanziamento, unitamente alla relazione finale.

La liquidazione avverrà secondo i termini di legge.

Ciascuna nota debito presentata dovrà riportare obbligatoriamente nella causale il/i relativo/i codice/i CUP di riferimento, in relazione all'annualità di riferimento, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla SdS Area Pratese e/o dal Comune di Prato prima della trasmissione delle stesse, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), ove prevista.

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto partner assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere: **“Progetto Mensa sociale e accoglienza notturna – Fondo Povertà – PON Inclusione”**.

ART. 12 - PRIVACY

La gestione dei dati degli utenti deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, il soggetto partner deve adottare tutte le misure per assicurare la protezione dei dati degli utenti. In ogni caso, il soggetto partner assume la qualifica di titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il soggetto partner, su richiesta di SdS/Comune, fornisce tutte le analisi statistiche degli utenti ed eventuali dati informativi necessari alle funzioni istituzionali, laddove specificatamente autorizzati; inoltre opera nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali (Privacy) e in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

Il personale volontario, dipendente o incaricato, utilizzato dal soggetto partner per lo svolgimento delle attività progettuali è tenuto a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle attività progettuali. I dati:

- a) non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- b) debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento;
- c) debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i, nonché del Regolamento UE 2016/679 – GDPR.
- d) debbono essere conservati nelle forme previste dalla normativa stessa.

Il soggetto partner dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 01/04/2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Ciascun contraente dichiara di avere preso visione dell'informativa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e di operare nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali (Privacy) e in riferimento agli obblighi imposti

dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

Titolari del trattamento: Società della Salute Area Pratese, con sede legale in Piazza del Comune n. 2 – 59100 Prato e uffici amministrativi in via Roma n. 101– 59100 Prato; Comune di Prato, con sede in Piazza del Comune, n. 2 – 59100 Prato.

La Società della Salute Area Pratese ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali contattabile al seguente indirizzo email: sds@dpo-rdp.eu . Il responsabile per la protezione dei dati del Comune di Prato è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@comune.prato.it .

I dati comunicati da SdS/Comune sono affidati alla persona che, in base all'organizzazione del soggetto partner, ha le funzioni di Titolare ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Questi ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza, deve darsi un'organizzazione interna che garantisca che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite e che garantisca altresì che siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

I dati comunicati:

- non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento;
- possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione;
- debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

Il responsabile Titolare deve assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati di cui alla presente convenzione.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a SdS/Comune. E' fatto divieto di delegare totalmente o parzialmente la realizzazione delle attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di proposta, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento dei danni.

ART. 14 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

La SdS Area Pratese e il Comune di Prato procedono alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al soggetto partner.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze del soggetto partner devono essere comunicate dall'Amministrazione procedente, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale il soggetto partner può far pervenire le proprie controdeduzioni e deve adottare i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate.

Ove siano accertati casi di inadempienza alla presente convenzione, la SdS Area Pratese e il Comune di Prato si riservano di irrogare una penale rapportata alla rilevanza dell'inadempienza stessa sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività e del danno d'immagine provocato a SdS/Comune, oltre che al valore delle attività non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale sarà trattenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il soggetto partner si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla proposta presentata e definita in sede di tavolo di co-progettazione: penale da min. € 200,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Nel caso in cui il soggetto partner non provveda ad adeguarsi alle richieste di SdS/Comune e nel perdurare di violazioni degli obblighi che il presente atto pone a carico del soggetto partner o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento delle attività, la SdS/Comune hanno la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata al soggetto partner coinvolto, a mezzo pec.

Per SdS/Comune sono validi motivi di recesso dalla convenzione:

- cancellazione del soggetto partner dal RUNTS;

- inadempimenti gravi della presente convenzione;
- attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli Enti Consorziati in SdS/Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti del soggetto partner;
- mancata comunicazione a SdS/Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori del soggetto partner;
- reiterata assenza di DURC regolare;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Prato le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- la violazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- qualora nei confronti del soggetto partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del soggetto partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di proposta e di quanto definito dal tavolo della co-progettazione;
- quando il soggetto partner si renda colpevole di frode.

La SdS/Comune di Prato possono inoltre risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del soggetto partner degli impegni previsti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal soggetto partner stesso fino al ricevimento della diffida.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata e non è soggetta a registrazione, se non in caso di contestazione e con onere a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, la convenzione è esente dall'imposta di bollo.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro di Prato è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

La presente convenzione è sottoscritta, ai sensi della normativa vigente, a mezzo di firma digitale valida nel testo e nell'allegato.

ART. 18 - ALLEGATO

E' allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, il seguente documento:

- **documento di co-progettazione** (progetto originario e progetto rimodulato, comprensivo di piano finanziario e

compartecipazione).

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SdS - Società della Salute Area Pratese

dott.ssa Lorena Paganelli (Direttore)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

Per il Comune di Prato

dott.ssa Valentina Sardi (Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

Per l'Associazione “Giorgio La Pira” ODV”

(Presidente pro-tempore)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”